



Città di Montebelluna

Corso Mazzini 118 - Provincia di Treviso - C.F. 00471230268

Tel. 0423/617215 - Fax 0423/617250 - Sito web: www.comune.montebelluna.tv.it

Allegato "B" Delibera Consiglio Comunale n.5 del 2009

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Rosa Franceschini



REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.

approvato nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita con l'art. 52 del d.lgs. 15-12-1997, n. 446, e viste le Circolari Ministeriali n. 101/E del 17/04/1998 e n. 296/E del 31/12/1998, redatto nella forma di variazione ed integrazione al D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504

Approvato con deliberazione del C.C. n. 176 del 29/12/1998

Successive modifiche e/o integrazioni:

deliberazione n. 127 del 10/11/1999, n. 17 del 28/02/2000, n. 113 del 19/09/2000, n. 160 del 18/12/2000, n. 39 del 25/03/2003, n. 133 del 26/11/2003, n. 55 del 17/05/2004, n. 5 del 26/01/2005, n. 159 del 19/12/2005, n. 63 del 25/06/2008, n. 5 del 27/01/2009



ART. 1 **BASE IMPONIBILE**

All'art. 5 del D.Lgs. 504/92 viene aggiunto il seguente comma:

5 bis Il Consiglio Comunale, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con la deliberazione di determinazione delle aliquote I.C.I., può determinare per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento massimi e/o minimi delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ART. 2 **ESENZIONI**

L'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 504/92, viene modificato alla lettera i) ed aggiunto la nuova lettera j) come segue:

- i)* Gli immobili utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di cui all'art. 3 o in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222;".
- j)* Gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, a titolo di proprietà o di diritto reale di cui all'art. 3 o in qualità di locatario finanziario, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
L'esenzione si applica alle O.N.L.U.S. a condizione che dimostrino d'aver effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e fino al verificarsi di una delle cause di decadenza dai benefici fiscali.

ART. 3 **RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA**

Il comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 viene sostituito dal seguente:

I 1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o



inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere una precisa individuazione dell'immobile ed una idonea documentazione che ne dimostri l'inagibilità; in particolare dovrà contenere e/o essere corredata da:

- a) precisa e completa indicazione dell'ubicazione (località, via, numero civico) e degli estremi catastali;
- b) esaustiva e dettagliata descrizione dello stato di fatto dell'immobile;
- c) documentazione fotografica;
- d) planimetrie che consentano una completa individuazione catastale quali: estratto di mappa del catasto terreni, copia accatastamento completo di planimetria dell'immobile interessato.

Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte degli uffici competenti e conseguente dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, con le relative conseguenze di legge.

Analoga riduzione del 50 per cento dell'imposta spetta agli immobili situati in zone di "disagio ambientale", individuate con regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 16 luglio 1998, limitatamente al periodo in cui tale disagio si protrae. La riduzione d'imposta deve essere comunicata entro l'anno di godimento, a pena di nullità, ai sensi del successivo art. 10, co. 5 ter. L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

All'art. 8 del D.lgs. 504/92 viene aggiunto, inoltre, il seguente comma:

3 bis A decorrere dall'anno d'imposta 1999, per le unità immobiliari ad uso abitazione, concesse in comodato gratuito dal proprietario ovvero dal titolare di uno dei diritti reali di cui all'art. 2 ad un parente in linea retta entro il secondo grado (nonno, padre, nipote, ecc.), è stabilita la possibilità di godere della detrazione spettante per l'abitazione principale.

A decorrere dall'anno d'imposta 2004, la detrazione indicata al capoverso precedente è estesa ai parenti in linea collaterale limitatamente al 2° grado "fratelli e/o sorelle"

Il soggetto passivo dell'imposta, dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito, dovrà dichiarare, entro l'anno di inizio del godimento della detrazione, i seguenti dati con dichiarazione sostitutiva prevista dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15 e ss. modifiche ed integrazioni (oltre che presentare denuncia di variazione l'anno successivo ex art. 10 comma 4):

- il grado di parentela fra soggetto passivo e comodatario;
- il nome del comodatario;
- che il comodatario non gode della detrazione di che trattasi in altro



Comune;

- che il comodatario ha l'effettiva residenza nel Comune di Montebelluna; E' infine richiesto di indicare la presunta durata del diritto con la predetta dichiarazione.

Predetti documenti sono richiesti obbligatoriamente per poter iniziare a godere dell'agevolazione.

All'art. 8 del D.lgs. 504/92 viene aggiunto, inoltre, il seguente comma:

4. Ai fini della determinazione della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a decorrere dall'anno d'imposta 2003, trovano applicazione i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo quanto disposto dal Dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal Dlgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dai DPCM 4 aprile 2001 e 18 maggio 2001.

La detrazione potrà così essere innalzata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che, a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), presenti un indicatore della situazione economica equivalente inferiore o uguale ad €. 8.000 (ottomila) per l'anno 2003. Per gli anni successivi, la Giunta Comunale potrà disporre eventuali aggiornamenti a detto limite.

E' inoltre data facoltà alla Giunta Comunale di fissare un secondo limite all'Indicatore della S.E.E., e di riconoscere al suo rispetto, una diversa detrazione d'imposta, comunque maggiorata rispetto a quella ordinaria fissata per le abitazioni principali.

La DSU va presentata esclusivamente ad uno dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e ss.mm. ed integrazioni, convenzionati con l'INPS. La mancata presentazione della DSU ai C.A.A.F., per la successiva determinazione dell'indicatore della S.E.E., entro i termini fissati per il pagamento dell'imposta in acconto determina la decadenza dall'eventuale diritto della maggiore detrazione spettante per l'anno.

Copia della Certificazione dell'indicatore della S.E.E. dovrà essere, obbligatoriamente, consegnata entro l'anno all'Ufficio Tributi del Comune, pena il non riconoscimento dell'agevolazione.

All'art. 8 comma 2 viene aggiunto il seguente periodo:

Si considera abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. Per la stessa spetta il trattamento fiscale agevolato dato da aliquota prima casa, se adottata, e detrazione d'imposta

All'art. 8 comma 2 viene aggiunto il seguente comma:

- 5 A decorrere dall'anno d'imposta 2006, l'imposta dovuta sui terreni agricoli vincolati all'esproprio dal PRG può essere ridotta del 50% sulla base di specifici criteri identificativi dei terreni, delle condizioni e modalità di godimento dell'agevolazione disposti con successivi provvedimenti attuativi della Giunta Comunale.



ART. 4 **VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

All'art. 10 del D.lgs. 504/92 vengono aggiunti i seguenti commi:

- 1 bis** In ogni caso sono considerati regolari i versamenti dei contitolari dell'immobile laddove sia stato effettuato un versamento unitario da parte di un solo contitolare pari all'imposta dovuta ovvero versamenti non proporzionali alle quote di possesso ma complessivamente pari all'imposta dovuta per l'immobile stesso.
- 2 bis** Per l'anno d'imposta 2008 è differito al 16 luglio il termine per il versamento della prima rata.
- 3 bis** In alternativa, l'imposta può essere corrisposta tramite il Modello di pagamento F24, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 giugno 2002, utilizzabile da tutti i contribuenti presso banche, agenzie postali e concessionari.
- 5 bis** I contribuenti devono allegare alla denuncia di cui all'art. 10 comma 4, una comunicazione con i documenti di acquisizione, variazione o estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'art. 2, individuando gli immobili interessati. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.

All'art. 10, comma 3, del D.lgs. 504/92, viene aggiunto il seguente periodo:

A decorrere dall'anno d'imposta 2005, l'imposta comunale sugli immobili viene riscossa direttamente dal Comune. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale ovvero su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del comune medesimo. E' demandata alla Giunta Comunale, su valutazione Dirigenziale, la possibilità di deliberare per la riscossione tramite Concessionario della Riscossione qualora ne rinvenga una maggiore efficienza ed efficacia in rapporto con l'economicità del servizio medesimo.

ART. 5 **RIMBORSI**

L'art. 13 del D.lgs. 504/92 viene sostituito dal presente articolo:

- 2** Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo ovvero dell'art. 11 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili per l'anno e/o gli anni successivi.



ART. 6

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI

Al D.Lgs. 504/92 è aggiunto il seguente articolo 16 bis:

- 1** Al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
Il potenziamento dell'Ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

 - Incremento programmato del personale addetto, anche attraverso progetti finalizzati
 - Cura della formazione del personale esistente
- 2** Al fine del potenziamento di cui al precedente comma, al personale addetto alle attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili è riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota dal 4 al 10% degli importi incassati a seguito dell'attività di accertamento e controllo, effettuata al di fuori del normale orario di lavoro. In detta quota riservata, fissata con decisione di Giunta Comunale sulla base dei risultati perseguiti e da perseguire, vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.
- 3** L'individuazione del personale addetto, il riparto e le modalità di attribuzione di dette quote, confluite in apposito Fondo Incentivante, avviene con Decreto del Dirigente di Settore di concerto con la Direzione Generale sulla base di un progetto preliminare proposto dal Responsabile del Tributo. La successiva liquidazione del citato compenso avviene con provvedimento del Responsabile del tributo in conformità ai criteri fissati con il suindicato decreto e sulla base della relazione conclusiva, predisposta dallo stesso responsabile nella quale vengono esposti i risultati conseguiti.

ART. 7

NORMA DI RINVIO

- 1** Per quanto concerne la disciplina di quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I. e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

- 1** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ART. 9

SANZIONI ED INTERESSI



L'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 504/92 viene sostituito dal seguente:

6 Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori per ogni semestre compiuto decorrente dal giorno successivo al quello di scadenza del versamento nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti all'entrata in vigore della L. 146/98, secondo il seguente schema riepilogativo:

- dal 01.01.93 al 31.12.93 Il 4,5 % semestrale, pari al 9% annuale
- dal 01.01.94 al 31.12.96 Il 3% semestrale, pari al 6% annuale
- dal 01.01.97 al 31.12.99 Il 2,5% semestrale, pari al 5% annuale

Dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, la misura degli interessi moratori è pari al 2% semestrale corrispondente ad 1,5 punti in più, su base annua, rispetto al tasso applicato per gli interessi legali ex art. 1284 del C.C..